

Elenco dei provvedimenti adottati dalle Agenzie delle Entrate.
 Imposta di bollo e diritti di segreteria, limitatamente agli atti notarili.
 Elenco non esaustivo.

Aggiornamento: agosto 2016 (in azzurro le parti modificate/integrate).

provvedimento	principio affermato dall'Agenzia delle Entrate	esemplificazioni
<p>1) istanze presentate per conto di cooperative (diverse dalle cooperative sociali che sono esenti) per l'iscrizione di atti notarili</p> <p>- Nota prot. 954-185694/2004 del 13 gennaio 2005 – Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso (risposta a interpello 954-581/2004) - Nota prot. 22582 del 27 luglio 2016 – Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia (risposta a interpello 904-756/2016)</p>	<p>Le cooperative iscrivono nel registro delle imprese una copia dell'atto che sconta autonoma imposta di bollo rispetto all'originale esente. Il notaio assolve l'imposta di bollo tramite m.u.i. Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per la copia dell'atto e per la domanda al registro delle imprese.</p>	<p>L'istanza relativa all'iscrizione nel registro delle imprese presentata per conto di cooperative corrisponde l'imposta di bollo con il m.u.i. Il m.u.i. assolve l'imposta di bollo dovuta per la copia dell'atto e per la domanda al registro delle imprese.</p>

2) istanze presentate per conto di cooperative edilizie (diverse dalle cooperative sociali che sono esenti) per l'iscrizione di atti notarili

<p>- Nota prot. n. 909-2854/2006 del 20 gennaio 2006 – Agenzia delle Entrate, direzione regionale dell'Emilia Romagna (risposta a interpello 909-435/2005) - Nota prot. 22582 del 27 luglio 2016 – Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia (risposta a interpello 904-756/2016)</p>	<p>Le cooperative iscrivono nel registro delle imprese una copia dell'atto che sconta autonoma imposta di bollo rispetto all'originale esente. Il notaio assolve l'imposta di bollo tramite m.u.i. Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per la copia dell'atto e per la domanda al registro delle imprese.</p>	<p>L'istanza relativa all'iscrizione nel registro delle imprese presentata per conto di cooperative corrisponde l'imposta di bollo con il m.u.i. Il m.u.i. assolve l'imposta di bollo dovuta per la copia dell'atto e per la domanda al registro delle imprese.</p>
--	---	---

3) istanze presentate per conto di soggetti diversi dalle società di capitali (S.p.A., s.a.p.a., s.r.l., cooperative, loro società consortili), ovvero di quei soggetti che non sono espressamente richiamati dall'articolo 1, voce 1 ter, lettere a), b), c) dell'allegato A - Tariffa al d.p.r. 642/1972

<p>Circolare n. 11/e del 3 aprile 2006 – Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso</p>	<p>Gli enti pubblici economici e i consorzi corrispondono l'imposta di bollo nella misura prevista per le società di capitali.</p>	<p>Gli enti pubblici economici e i consorzi, nonché i g.e.i.e. e i contratti di rete con soggettività giuridica (questi ultimi due soggetti poiché assimilati ai consorzi) quando presentano una istanza al registro delle imprese scontano l'imposta di bollo nella misura di 65,00 euro. Il medesimo principio si applica anche alle s.m.s.</p>
--	--	---

4) istanze che riguardino l'iscrizione di atti a cui intervengono soggetti che devono corrispondere l'imposta di bollo in misura diversa

<p>Circolare n. 11/e del 3 aprile 2006 - agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso</p>	<p>Se l'adempimento riguarda denunce, domande o atti relativi a operazioni tra soggetti per i quali l'imposta di bollo è dovuta in misura diversa, l'imposta è assolta secondo l'importo più elevato. L'imposta di bollo dovuta per l'istanza nel registro delle imprese assolve anche quella dovuta per la copia dell'atto, poiché l'atto deve scontare l'imposta secondo l'importo più elevato anche l'istanza sconta l'imposta nella misura più elevata ancorché presentata sulla posizione di un soggetto che usualmente deve corrispondere un importo minore.</p>	<p>Esempio (1): se un'impresa individuale cede l'azienda a una S.p.A. il deposito dell'atto di cessione d'azienda presentato sulla posizione dell'impresa individuale sconta l'imposta di bollo nella misura di 65,00 euro. Esempio (2): se società capofila di un contratto di rete è una s.a.s. e al contratto di rete partecipa una S.p.A. l'istanza con cui si deposita l'atto di modificazione del contratto di rete sulla posizione della s.a.s. capofila sconta l'imposta di bollo di 65,00 euro.</p>
--	--	--

5) atti di fusione e scissione

<p>Nota prot. n. 909-16099/2009 del 7 aprile 2009 – Agenzia delle Entrate, direzione regionale dell'emilia romagna (risposta a interpello n. 909-851/2008)</p>	<p>In caso di atto di fusione il m.u.i. assolve l'imposta di bollo dovuta per l'atto stesso e solo per l'ultima delle iscrizioni previste nel registro delle imprese. La disposizione si applica, per evidente analogia, anche agli atti di scissione</p>	<p>1) in caso di fusione: il m.u.i. non assolve l'imposta di bollo per le istanze presentate dalle società incorporate le cui istanze scontano quindi l'imposta di bollo nei modi usuali, mentre assolve l'imposta di bollo solo per la società di nuova costituzione o incorporante; 2) in caso di scissione: il m.u.i. non assolve l'imposta di bollo per le istanze presentate dalle società scisse e per le società beneficiarie le cui istanze scontano quindi l'imposta di bollo nei modi usuali, mentre assolve l'imposta di bollo solo per la società beneficiaria che presenta per ultima l'istanza al registro delle imprese.</p>
--	---	---

6) adempimenti multipli, società di persone:

a) iscrizione dell'atto di scioglimento senza liquidazione, obbligato il notaio, termine trenta giorni dalla data dell'atto

b) domanda di cancellazione, obbligato l'amministratore (legittimato il notaio ex art. 31 legge 340/2000), termine nessuno

Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, risposta a interpello 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016	Il notaio assolve l'imposta di bollo tramite m.u.i. Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per la contestuale presentazione dell'istanza di cancellazione.	Le istanze di iscrizione dell'atto di scioglimento e di contestuale richiesta di cancellazione di s.n.c. o s.a.s. al registro delle imprese corrisponde l'imposta di bollo con il m.u.i. L'imposta di bollo ha natura cartolare, quindi, assolve l'imposta di bollo anche per la domanda di cancellazione se si configura l'unicità di contesto, che si perfeziona sicuramente <u>se la decisione di cancellare la società, dando mandato al notaio di provvedere, è assunta in atto.</u> In questo caso i diritti di segreteria sono <u>pari a 90,00 euro.</u>
--	--	--

7) adempimenti multipli, società a responsabilità limitata semplificata:

a) iscrizione dell'atto costitutivo, obbligato il notaio, termine trenta giorni dalla data dell'atto

b) deposito della comunicazione di socio unico, obbligato l'amministratore o il socio unico (legittimato il notaio per conto dell'obbligato), termine trenta giorni dalla data di iscrizione della società

Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa, parere reso a consulenza giuridica esterna 954-16/2015 del 16 maggio 2016	Il trattamento agevolato previsto per l'iscrizione nel registro delle imprese di una s.r.l.s. deve ricomprendere, l'intera procedura con la quale la società acquista personalità giuridica e, dunque, anche la dichiarazione relativa ai dati del socio unico con la quale tale procedura si perfeziona.	L'istanza di iscrizione di una s.r.l.s. a socio unico che contenga sia l'atto costitutivo sia la comunicazione di socio unico è esente dall'imposta di bollo e sconta il diritto di segreteria per 90,00 euro per la comunicazione di socio unico, atto diverso, successivo e autonomo rispetto all'atto costitutivo.
--	---	--

7bis) adempimenti multipli, società di capitali:

a) iscrizione dell'atto costitutivo, obbligato il notaio, termine trenta giorni dalla data dell'atto

b) deposito della comunicazione di socio unico, obbligato l'amministratore o il socio unico (legittimato il notaio ex art. 31 legge 340/2000), termine trenta giorni dalla data di iscrizione della società

Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, risposta a interpello 904-699/2015 del 15 ottobre 2015	L'iscrizione dell'atto costitutivo S.p.A. o s.r.l. sconta l'imposta di bollo corrisposta tramite m.u.i. Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per la contestuale presentazione di altre istanze quali la richiesta di iscrizione della comunicazione di socio unico.	L'istanza di iscrizione dell'atto costitutivo di una S.p.A. e di una s.r.l. corrisponde l'imposta di bollo con il m.u.i. L'imposta di bollo ha natura cartolare, quindi, assolve l'imposta di bollo anche per la domanda di iscrizione della comunicazione di socio unico. Diritti di segreteria pari a 180,00 euro per l'iscrizione di due atti (atto costitutivo e comunicazione di socio unico).
--	--	---

n.b. altri casi analoghi:

1) iscrizione della comunicazione di socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci contestuale al deposito di un atto di trasferimento di partecipazione di s.r.l.

2) iscrizione della comunicazione di socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci contestuale al deposito di un atto di riduzione o aumento di capitale.

8) altri adempimenti multipli, società di capitali:

a) iscrizione dell'atto costitutivo o modificativo dello stesso, obbligato il notaio, termine trenta giorni dalla data dell'atto

b) iscrizione della nomina (accettazione di carica) di un amministratore, obbligato l'amministratore (legittimato il notaio ex art. 31 legge 340/2000), termine trenta giorni dalla data della notizia della nomina

Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, risposta a interpello 904-699/2015 del 15 ottobre 2015	L'iscrizione dell'atto costitutivo s.p.A. o s.r.l. sconta l'imposta di bollo corrisposta tramite m.u.i. Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per la contestuale presentazione di altre istanze.	L'istanza di iscrizione dell'atto costitutivo di una S.p.A. e di una s.r.l. corrisponde l'imposta di bollo con il m.u.i. L'imposta di bollo ha natura cartolare, quindi, assolve l'imposta di bollo anche per altre domande presentate contestualmente. Diritti di segreteria pari a 90,00 euro per ogni atto iscritto.
Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, risposta a interpello 904-699/2015 del 15 ottobre 2015	L'iscrizione dell'atto costitutivo o di modificazione dello statuto di società cooperativa sconta l'imposta di bollo pari a 65,00 euro. L'imposta di bollo assolve anche l'imposta dovuta per la contestuale presentazione di altre istanze.	L'istanza di iscrizione di atto costitutivo o di modificazione dello statuto di una cooperativa sconta l'imposta di bollo di 65,00 euro. L'imposta di bollo ha natura cartolare, quindi, assolve l'imposta di bollo anche per altre domande presentate contestualmente. Diritti di segreteria pari a 90,00 euro per ogni atto iscritto (l'accettazione della carica viene considerato un atto).

n.b. altri casi analoghi, elencazione non esaustiva

1) iscrizione della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti, e contestuale iscrizione della nomina (accettazione di carica) del rappresentante comune degli obbligazionisti

2) iscrizione della deliberazione di assemblea speciale relativa a un patrimonio destinato a uno specifico affare e contestuale iscrizione della nomina (accettazione di carica) del rappresentante comune degli strumenti finanziari

3) costituzione di società o modificazione dell'atto stesso e contestuale iscrizione, modificazione o cessazione dell'altrui direzione e coordinamento

9) altri adempimenti multipli, società di capitali:

a) iscrizione dell'atto di liquidazione, obbligato il notaio, termine trenta giorni dalla data dell'atto

b) iscrizione della nomina (accettazione di carica) del liquidatore, obbligato il liquidatore (legittimato il notaio ex art. 31 legge 340/2000), termine trenta giorni dalla data della notizia della nomina

c) iscrizione della cessazione degli amministratori, obbligato un sindaco effettivo (S.p.A., s.r.l. con sindaco unico o collegio sindacale) o il liquidatore (s.r.l. senza sindaci) (legittimato il notaio ex art. 31 legge 340/2000), termine trenta giorni dalla cessazione (S.p.A., s.r.l. con sindaco unico o collegio sindacale) o nessuno (s.r.l. senza sindaci)

Agenzia delle Entrate,
direzione regionale della
Lombardia, risposta a
interpello 904-699/2015
del 15 ottobre 2015

L'iscrizione dell'atto di apertura della fase di
liquidazione di s.p.A. o s.r.l. sconta l'imposta di bollo
corrisposta tramite m.u.i.
Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per
la contestuale presentazione delle altre due istanze

L'istanza di iscrizione dell'atto di apertura della fase di
liquidazione di una s.p.A. o di una s.r.l. corrisponde l'imposta
di bollo con il m.u.i.

L'imposta di bollo ha natura cartolare, quindi, assolve
l'imposta di bollo anche per altre due domande presentate
contestualmente.

Diritti di segreteria pari a 270,00 euro per l'iscrizione dei tre
atti (atto di messa in liquidazione, accettazione della carica
del liquidatore, comunicazione della cessazione degli
amministratori).

Per le srl senza sindaci i diritti di segreteria sono pari a
180,00 euro poiché il liquidatore provvede all'accettazione
della carica e alla comunicazione della cessazione degli
amministratori.

10) altri adempimenti multipli, società di capitali o di persone:

a) iscrizione dell'atto modificativo, obbligato il notaio, termine trenta giorni dalla data dell'atto

b) domanda di variazione del domicilio di un socio e/o amministratore, obbligato l'amministratore, termine trenta giorni dalla data della notizia

<p>Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, risposta a interpello 904-699/2015 del 15 ottobre 2015</p>	<p>L'iscrizione della modificazione dei patti sociali di società di persone o dell'atto di modificazione dello statuto di società di capitali sconta l'imposta di bollo corrisposta tramite m.u.i. Il m.u.i. assolve anche l'imposta di bollo dovuta per la contestuale presentazione delle altre istanze.</p>	<p>L'istanza di iscrizione dell'atto di modificazione dei patti sociali di società di persone o dell'atto di modificazione dello statuto di società di capitali corrisponde l'imposta di bollo con il m.u.i. L'imposta di bollo ha natura cartolare, quindi, assolve l'imposta di bollo anche per altre domande presentate contestualmente. Diritti di segreteria pari a 90,00 euro per l'iscrizione dell'atto e 30,00 euro per ogni variazione di domicilio. Nel caso in cui l'atto modificativo (o l'atto costitutivo già depositato a suo tempo) prevedano la domiciliazione presso la sede sociale e il notaio per conto dei soci comunica la variazione del loro domicilio, che corrisponde alla sede sociale, l'istanza sconta solo 90,00 euro di diritti di segreteria per il deposito dell'atto e nulla per le variazioni di domicilio indipendentemente dal numero dei soci interessati da detta variazione.</p>
---	--	---

11) start up innovative e incubatori certificati

<p>Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa, circolare n. 16 del 11 giugno 2014 e Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2014, n. 9340</p>	<p>Tutte le istanze presentate al registro delle imprese da start up innovative o, per i primi cinque anni, da incubatori certificati sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria. L'esenzione è concessa a condizione che la società mantenga i requisiti previsti dalla legge, depositando al registro delle imprese la comunicazione semestrale e annuale.</p>	<p>Tutte le istanze presentate al registro delle imprese da start up innovative o, per i primi cinque anni, da incubatori certificati, comprese le modificazioni statutarie, gli atti di trasformazione, fusione e scissione e quelli di liquidazione.</p>
---	---	--

12) cessioni quote start up innovative e incubatori certificati

Parere della direzione provinciale di Pesaro-Urbino n. 20141119 del 17 novembre 2014	I trasferimenti di partecipazione di s.r.l. start up innovativa non sono atti riferibili alla società ma al privato pertanto non sono in esenzione dall'imposta di bollo.	Le istanze di deposito di trasferimenti di partecipazione di s.r.l. che siano start up innovative, e per connessione incubatore certificato, scontano l'imposta di bollo in misura di 65,00 euro e i diritti di segreteria in misura di 90,00 euro.
--	---	---

13) modificazione della posizione all'albo nazionale delle cooperative

Agenzia delle entrate, direzione regionale della puglia, consulenza giuridica 917-2/2014	Le istanze di cooperative presentate tramite il registro imprese intese a modificare la posizione presso l'albo nazionale delle cooperative si debbono considerare istanze autonome rispetto a quella diretta al registro delle imprese perché indirizzata ad altro ente che deve provvedere a una propria differenziata valutazione delle stesse. Tali istanze quindi scontano la propria imposta di bollo.	Tutte le istanze di cooperative dirette al registro delle imprese che contengano anche l'istanza (cosiddetto c17) diretta al ministero dello sviluppo economico per modificare la posizione all'albo nazionale delle cooperative scontano l'imposta di bollo per il registro delle imprese, in misura di 65,00 euro, e quella per l'albo nazionale delle cooperative, in misura di 16,00 euro, nonché il diritto di segreteria per l'iscrizione presso il registro delle imprese, in misura di 90,00 euro. Qualora l'istanza presentata dalla cooperativa non fosse collegata a una istanza diretta al registro delle imprese poiché intesa a modificare solo la posizione presso l'albo nazionale delle cooperative, la stessa sconta unicamente l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro.
--	--	---